

COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 31.07.2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU

PUBBLICATA all'albo Pretorio ove rimarrà 15 giorni consecutivi il

 Comunicata ai Capi Gruppo Consiliari il

 come da prot.com/le.
Il Segretario Comunale
 F.to Patrizia Leporelli...

L'anno **duemiladodici**
 addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18,30** nella Sala adunanze, a seguito degli avvisi scritti spediti a ciascun Consigliere in data 24.07.2012 prot. n. 3250 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) Lucchetti Morlani Giovanni	X	
2) Cerchi Roberto		X
3) Taddei Franco	X	
4) Saccomani Carmen	X	
5) Carattini Stefano	X	
6) Monterosso Giuseppina	X	
7) Calabria Alessio		X
8) Traversoni Andreina		X
9) Martinelli Antonio	X	
10) Corso Giambattista		X
11) Ricchetti Ivano	X	
12) Bolleri Annalisa		X
13) Denevi Paolo	X	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 Certifico, su analogo referto del Messo comunale, che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

DIVENUTA ESECUTIVA
 Per scadenza del termine di pubblicazione il

Il Segretario Comunale

Hanno giustificato l'assenza: tutti i Consiglieri assenti
 Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Patrizia Leporelli
 il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchetti Morlani Giovanni.....
 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
 Consiglieri presenti all'inizio della seduta: n. 8
 Consiglieri presenti alla discussione: n. 8

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE

SEGRETERIA

.....

.....

SERVIZIO INTERESSATO

ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.G.S. 18/8/2000 n 267

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:FAVOREVOLE..... Data ... 31.07.2012 IL RESPONSABILE F.to Sogari Maria
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:FAVOREVOLE..... Data ... 31.07.2012 IL RESPONSABILE F.to Sogari Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012), convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 Legge n. 44, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.» (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012), entrata in vigore il 29/04/2012, che ha apportato modifiche alla normativa sull'IMU;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per

cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i. ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

UDITI gli interventi di seguito riportati in sintesi:

Sindaco Lucchetti Morlani Giovanni: Fa presente che l'A.C. presenta per l'approvazione lo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle Finanze, con modifiche molto limitate, ricordando che i Comuni possono comunque modificare il regolamento entro il 30 settembre prossimo. Anche sulla base dei dati delle riscossioni della rata di giugno, potrà essere possibile la variazione di alcune norme regolamentari, oltre che eventualmente delle aliquote. Saranno valutate in particolare le proposte avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati in occasione di un incontro svolto solo di recente e troppo a ridosso della seduta consiliare per valutarne la applicabilità. Occorre infatti tenere presente che alcune delle modifiche proposte possono avere conseguenze sulla riscossione della quota IMU spettante al Comune.

Ricchetti Ivano: Non ha avuto il tempo materiale di approfondire i particolari del regolamento, si astiene in attesa anche dell'eventuale aggiornamento.

Denevi Paolo: Dichiara di astenersi per le stesse motivazioni.

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione;

Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano essendo n.8 i Consiglieri presenti, di cui n. 6 votanti, e n. 2 astenuti (Consiglieri di minoranza)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- 5) di determinare le aliquote con successiva e apposita deliberazione ;
- 6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE
F.to Taddei Franco

IL SINDACO
F.to Lucchetti Morlani Giovanni

IL SEGRETARIO
F.to Leporelli Patrizia

Per copia conforme
Il Segretario Comunale